

STUDIO LEGALE

Avv. Giovanni Cantelli
Patrocinante in Cassazione

Avv. Vincenzo Di Vaio
Patrocinante in Cassazione

Avv. Caterina Torromacco
Avv. Vincenzo D'Amore
Dott. Enrico Natale
Dott. Alberto Messina
Dott. Michele Cantelli

Via Giotto,87
81031 -Aversa- (CE)
Tel e fax (081) 5046430

Ill.mo Sig.
Presidente del Consiglio dei Ministri

Ill.mo Sig.
Ministro della Salute

Ill.mo Sig.
Ministro della Giustizia

Ill.mo Sig.
Garante Nazionale dei Diritti delle persone detenute o
private della libertà personale

Ill.mo Direttore del D.A.P. presso Ministero della
Giustizia

Ill.mo Sig.
Presidente della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo

Ill.mo sig.
Presidente del Tribunale di Napoli Nord

Ill.mo Sig.
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di
Napoli – D.D.A.

Proc.pen.n°37014/17 RGNR DDA Napoli

I sottoscritti Avvocati Giovanni Cantelli e Giovanni Sibilio, difensori di fiducia di Russo Nicola, nato a Trentola Ducenta il giorno 26.8.56, attualmente ricoverato, in stato di detenzione, presso il Padiglione Palermo dell'Ospedale Cardarelli di Napoli,

premesso

-che, con istanza depositata in data 5 giugno 2018, la difesa reiterava la richiesta di remissione in libertà dell'imputato rappresentando la assoluta incompatibilità delle condizione di salute di

quest'ultimo, affetto da una gravissima patologia oncologica e definito paziente in "fase terminale" dal CT di parte, prof. Tarsitano, con il regime detentivo;

-che le valutazioni espresse dal CT, oltre ad essere avallate dalla copiosa documentazione già acquisita presso la struttura ospedaliera, trovavano riscontro nelle ulteriori evoluzioni della patologia (aumento delle metastasi al fegato) e nella impossibilità di effettuare chemioterapie a causa dei valori fuori norma della bilirubina in paziente, si badi, già pacificamente definito inoperabile;

considerato

-che il Tribunale, su conforme parere del sig. PM, avendo colto la gravità della situazione, disponeva, con ordinanza del 6.6.2018, perizia *"al fine di accertare la compatibilità del regime intramurario, sia pure presso il cd Padiglione detenuti dell'Ospedale Cardarelli, e la adeguatezza delle cure lì apprestate in relazione alla patologia del Russo Nicola"* ritenendo la opportunità *"della nomina di un collegio peritale composto da professionisti che esercitano fuori Regione, atteso che il Russo è allo stato ricoverato, sia pure in regime intramurario, presso uno dei più grandi nosocomi del Sud Italia (azienda sanitaria pubblica di rilievo nazionale AORN Antonio Cardarelli di Napoli)";*

-che il trattamento sanitario cui è stato sottoposto il Russo, sembrerebbe, secondo il parere espresso dal CT di parte, inadeguato alla sintomatologia ed alle diagnosi degli stessi medici proprio a causa del regime detentivo cui lo stesso è sottoposto che ha subito enormi ritardi sia negli esami necessari, sia nella diagnosi della patologia, cui si è giunti a distanza di mesi dal ricovero;

-che lo stato detentivo ha, di fatto, impedito all'imputato la possibilità, in ossequio al diritto alla salute, di scegliere tempestivamente le strutture presso le quali sottoporsi alle necessarie cure oncologiche ed agli eventuali necessari interventi chirurgici che, ove tempestivamente effettuati, avrebbero, presumibilmente, potuto dargli una speranza di salvezza;

-che il Russo Nicola, soggetto incensurato sottoposto alla misura cautelare carceraria ininterrottamente dal settembre dell'anno 2017, è da considerarsi innocente fino alla (eventuale) condanna definitiva, in ossequio al principio di cui all'art. 27 co. 2 della Costituzione;

-che il protrarsi, anche di un solo giorno, della restrizione intramuraria, non appare giustificato alla luce dei parametri di cui agli artt. 274 e 275 c.p.p. ed è incompatibile con i principi di umanità e rispetto per la persona che ispirano il nostro ordinamento giuridico;

chiediamo

che le SS.VV.II. adottino i provvedimenti di rispettiva competenza affinché venga, in ossequio a quanto già disposto dal Tribunale, tempestivamente verificata la dedotta (già da diverso tempo) incompatibilità delle condizioni di salute dell'imputato con il regime intramurario, sia pure presso il

Padiglione detenuti dell'Ospedale Cardarelli, nonché accertata la tempestività della diagnosi e la adeguatezza delle cure (in ossequio, anche in tal caso, a quanto già disposto dal Tribunale) alla luce della documentazione sanitaria presente agli atti, tenuto conto della peculiarità del caso trattandosi non già di un degente ordinario bensì di detenuto ricoverato presso un padiglione speciale del Nosocomio.

Aversa 7.6.18

Con Osservanza

Avv. Giovanni Cantelli

Avv. Giovanni Sibilia